

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, natura giuridica e sede

1. L'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell'Azienda USL di Bologna istituito ai sensi della Legge Regionale n.4 del 19 febbraio 2008 e successivi provvedimenti attuativi e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 288 del 16 ottobre 2003 e successive modifiche. L'Istituto è parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, configurandosi come strumento per valorizzare gli aspetti innovativi, le potenzialità di sviluppo future e le ricadute in termini di miglioramento della ricerca e dell'assistenza, nell'ambito delle scienze neurologiche.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n.4 del 19 febbraio 2008, all'Istituto, che gode della personalità giuridica pubblica dell'Azienda USL di Bologna di cui è parte, è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile.
4. L'Azienda USL di Bologna destina all'Istituto beni, personale ed altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali.
5. La sede legale dell'Istituto è individuata in Bologna, Via Castiglione n. 29.

ARTICOLO 2

Missione e finalità

1. L'Istituto assicura l'attività di ricerca scientifica e di formazione, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, oltre la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell'ambito delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico di interesse neurologico e neurochirurgico nella popolazione infantile ed adulta.

A questo fine intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. sviluppare, perseguendo l'eccellenza in tutti i suoi aspetti, la ricerca e l'assistenza nel campo delle scienze neurologiche;
- b. sviluppare l'integrazione tra ricerca e assistenza attraverso il potenziamento della ricerca traslazionale e lo sviluppo di studi clinici nell'area assistenziale;
- c. realizzare un'efficace sinergia tra Centri di eccellenza e strutture territoriali, attraverso il potenziamento dell'attività in rete a livello locale e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi;
- d. sviluppare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli altri IRCCS di scienze neurologiche al fine di elevare e uniformare il livello della ricerca italiana e favorire il trasferimento dei risultati al Servizio Sanitario Nazionale;
- e. migliorare la qualificazione dei professionisti, sviluppare l'attività formativa, accrescere il capitale intellettuale;
- f. svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento dei propri obiettivi.

2. La valorizzazione dell'attività di ricerca e formazione si realizza in stretta collaborazione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e attraverso la collaborazione con la rete nazionale degli Istituti di ricerca delle scienze neurologiche.

ARTICOLO 3

Ricerca scientifica

1. L'Istituto, le strutture organizzative e le singole unità di personale devono favorire processi orientati allo sviluppo della ricerca, in particolare della ricerca spontanea e della ricerca finalizzata promossa da Enti pubblici e no-profit.
2. L'Istituto persegue la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli altri IRCCS di scienze neurologiche e gli altri centri di ricerca italiani ed internazionali anche attraverso la partecipazione alle relative reti e ad altre forme di organizzazione della ricerca.
3. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove la collaborazione con Enti privati ed Industria anche sviluppando progetti di *partnership* per programmi di ricerca a lungo termine.
4. L'Istituto, nel rispetto delle norme e delle procedure dell'Azienda USL di Bologna, organizza autonomamente le proprie attività di ricerca secondo modelli strutturali e funzionali, con l'obiettivo di ottenere la massima qualità, efficacia ed efficienza produttiva.
5. L'Istituto redige annualmente una relazione delle azioni intraprese, dei processi attivati e dei risultati dell'attività di ricerca da trasmettere al Ministero competente, alla Regione Emilia-Romagna e da allegare al Bilancio di esercizio e di Missione dell'Azienda USL di Bologna.
6. I fondi pubblici e privati destinati alla ricerca sono gestiti autonomamente dall'Istituto che può utilizzarli, nel rispetto della normativa vigente in materia, per:
 - a. acquisizione di capitale intellettuale mediante stipulazione di contratti libero-professionali ed attivazione di borse di studio;
 - b. acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della norme vigenti e delle procedure aziendali, anche attraverso forme aggregate di acquisto a livello nazionale, regionale e di area vasta;
 - c. stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e privati con l'attivazione di specifici accordi di collaborazione.

ARTICOLO 4

Il Consiglio di Indirizzo e Verifica

1. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, è costituito da cinque membri: tre nominati dalla Regione, di cui uno d'intesa con l'Università di Bologna, uno nominato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, uno dal Ministero competente. Uno dei membri nominati dalla Regione svolge le funzioni di Presidente.
2. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo relativamente alle linee strategiche dell'Istituto ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio. Spetta al Consiglio di Indirizzo e Verifica la predisposizione del Piano Strategico pluriennale;
3. Al Consiglio di Indirizzo e Verifica compete inoltre esprimere parere in merito a:
 - a. Atto di organizzazione e funzionamento dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. destinazione delle risorse patrimoniali assegnate;

- c. sinergie con altri centri di ricerca e università, modalità di collaborazione a progetti di ricerca, trasferimento dei risultati della ricerca, esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 288 del 16 ottobre 2003, artt.8 e 9;
 - d. provvedimenti di costituzione o partecipazione a società, consorzi e associazioni inerenti alle attività dell'Istituto;
 - e. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica svolge le altre attività previste dalla Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e successive modifiche, nonché la verifica sull'attuazione degli obiettivi assistenziali e di ricerca di cui al Piano Strategico.
4. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica deve esprimere parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il parere si intende favorevole se non espresso nei termini indicati.
 5. Gli emolumenti dei componenti del Consiglio sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le aziende ospedaliero - universitarie della Regione.
 6. Il Consiglio definisce un proprio regolamento di funzionamento.

ARTICOLO 5

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna assume la responsabilità della gestione complessiva dell'Istituto nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'amministrazione, nonché dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Considerata la doppia valenza di istituto di ricerca e di assistenza, il Direttore Generale adotta, su proposta del Consiglio di Indirizzo e Verifica, sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario d'Azienda ed acquisito il parere del Direttore Scientifico e del Collegio di Direzione per le parti di relativa competenza, il Piano Strategico poliennale per il governo dell'Istituto.
3. Il Direttore Generale assicura il perseguimento dello scopo dell'Istituto avvalendosi dell'attività degli organismi e delle strutture organizzative ad esso preposti.
4. Il Direttore Generale nomina i responsabili delle unità organizzative complesse dell'Istituto.

ARTICOLO 6

Il Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal competente Ministero, sentito il Presidente della Regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dal DPR n. 42 del 26 febbraio 2007.
2. Il Direttore Scientifico promuove, coordina e gestisce l'attività di ricerca dell'Istituto in coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca di cui all'art.12 del D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni e con il Programma di Ricerca Regionale.
3. Il Direttore Scientifico gestisce il budget della ricerca sulla base delle indicazioni formulate nel Piano Strategico dell'Istituto.
4. Il Direttore Scientifico, la cui attività è di natura esclusiva ai sensi all'atto di intesa della Conferenza Permanente per i rapporti Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° luglio 2004 n. 2037, presiede il Comitato Tecnico Scientifico ed esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni inerenti al Piano Strategico poliennale, le attività cliniche e scientifiche e le assunzioni e l'utilizzo del personale.

5. Il Direttore Scientifico rappresenta l'Istituto nei rapporti con Enti ed Istituzioni per l'espletamento delle attività scientifiche e di formazione.
6. Il Direttore Scientifico promuove, d'Intesa con il Direttore Operativo, l'organizzazione di convegni scientifici, iniziative di divulgazione dell'attività di ricerca ed altre iniziative per l'aggiornamento professionale e la formazione del personale assegnato all'Istituto.
7. Il Direttore Scientifico elabora la relazione annuale sull'attività scientifica dell'Istituto.
8. Il Direttore Scientifico partecipa, in qualità di invitato, al Collegio di Direzione dell'Azienda USL di Bologna.

ARTICOLO 7

Ufficio di Direzione dell'Istituto

1. L'Ufficio di Direzione dell'Istituto è composto da:
 - a. Direttore Scientifico (di cui all'articolo 6),
 - b. Direttore Operativo,
 - c. Direttore Sanitario,
 - d. Direttore Amministrativo,
 - e. Dirigente Assistenziale, Tecnico - sanitario e Riabilitativo.
2. L'Ufficio di Direzione è un organismo collegiale che assicura il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali per l'elaborazione e la verifica di programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi realizzandone l'integrazione.
3. L'Ufficio di Direzione dell'Istituto ha lo scopo di attuare gli obiettivi assistenziali e scientifici contenuti nel Piano Strategico dell'Istituto, nonché mantenere la complessiva coerenza dell'azione di governo clinico dell'Istituto con il governo clinico dell'Azienda.

ARTICOLO 8

Il Direttore Operativo

1. Il Direttore Generale, al fine di assicurare la gestione complessiva dell'Istituto, nomina il Direttore Operativo, individuato tra i direttori di struttura complessa afferenti all'Istituto, al quale delega l'esercizio dei poteri di gestione.
2. Il mandato conferito al Direttore Operativo ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
3. Il Direttore Operativo è responsabile dell'attuazione del Piano Strategico e del raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Istituto.

In particolare deve assicurare:

 - a. L'erogazione delle prestazioni clinico - assistenziali e strumentali, nel rispetto del programma di gestione del rischio e dei programmi di qualità e governo clinico;
 - b. la gestione e valutazione delle responsabilità per promuovere la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo delle risorse umane;
 - c. l'organizzazione e gestione delle risorse assegnate all'Istituto attraverso il processo di budget, in piena autonomia tecnica, professionale e gestionale;
 - d. l'assegnazione alle singole Unità Operative degli obiettivi annuali e delle risorse assegnate, definiti attraverso il processo di budgeting;
 - e. la gestione finanziaria delle risorse assegnate, compresa la definizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto.

4. Il Direttore Operativo cura l'assetto organizzativo dell'Istituto, e ne dispone ove opportuno le modifiche, limitatamente alle strutture operative semplici.
5. Il Direttore Operativo opera in stretta collaborazione con il Direttore Scientifico assicurando l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca dell'Istituto.
6. Il Direttore Operativo, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Direttore Sanitario, di un Direttore Amministrativo e di un Dirigente Assistenziale, Tecnico - sanitario e Riabilitativo.
7. Il Direttore Operativo è responsabile delle relazioni sindacali dell'Istituto.
8. Il Direttore Operativo partecipa, in qualità di componente di diritto, al Collegio di Direzione dell'Azienda USL di Bologna.

ARTICOLO 9

Il Direttore Sanitario

1. La Direzione Sanitaria dell'Istituto, a cui è affidata la responsabilità delle attività sanitarie ed igienico - organizzative, si configura quale struttura complessa del ruolo sanitario.
2. Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Operativo nel governo dell'istituto e dirige i servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico - sanitari, collabora all'attuazione degli obiettivi del Piano strategico e di quelli annuali.
3. Il Direttore Sanitario è responsabile:
 - a. della valutazione tecnica dell'efficienza ed efficacia delle attività sanitarie erogate e delle risorse impiegate per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - b. del governo clinico, della produzione, dell'appropriatezza, della qualità, della sicurezza delle prestazioni erogate, della gestione del rischio clinico, del processo di accreditamento, dell'applicazione delle misure in materia di sicurezza e sorveglianza del personale, dell'igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere, degli aspetti medico-legali, della gestione dei flussi informativi, del corretto esercizio dell'attività libero-professionale;
 - c. della logistica degli spazi assegnati all'Istituto.
4. Il Direttore Sanitario cura, d'intesa con il Direttore Scientifico, l'aggiornamento professionale e la formazione del personale assegnato all'Istituto.

ARTICOLO 10

Il Direttore Amministrativo

1. La Direzione Amministrativa dell'Istituto, a cui è affidata la responsabilità delle attività amministrative, si configura quale struttura complessa del ruolo amministrativo.
2. Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Operativo nel governo dell'Istituto e dirige i servizi amministrativi, garantendo l'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni economiche, logistiche, tecniche e giuridiche.
3. Collabora all'attuazione degli obiettivi del Piano strategico e di quelli annuali.
4. Il Direttore Amministrativo è responsabile della legittimità degli atti, della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche e del patrimonio destinati all'Istituto.
5. Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione delle risorse umane e del corretto utilizzo dei beni patrimoniali di cui dispone l'Istituto, sviluppando gli strumenti necessari allo

scopo e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione dei processi organizzativi dell'Istituto.

6. Assicura la costante ricerca della qualità dei processi e dell'innovazione dei sistemi di gestione, nonché lo sviluppo e l'implementazione delle reti che presiedono al sistema informativo di supporto alle attività decisionali dei diversi livelli del governo dell'Istituto.
7. Assicura inoltre alle strutture organizzative afferenti all'Istituto un adeguato supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 11

Il Dirigente Assistenziale, Tecnico - Sanitario e Riabilitativo.

1. Il Dirigente del Servizio Assistenziale, Tecnico - Sanitario e Riabilitativo (SATeR) dell'Istituto assicura la qualità e l'efficienza tecnica e operativa delle attività assistenziali erogate, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n.251 del 10 agosto 2000.
2. Il Dirigente SATeR è individuato nel rispetto delle procedure di cui al DPCM 25 gennaio 2008.
3. Il Dirigente SATeR garantisce il governo complessivo dell'assistenza infermieristica riabilitativa e tecnico-sanitaria, assicurando l'omogeneità dei processi assistenziali, dei comportamenti professionali e dei percorsi formativi, coadiuvando il Direttore Operativo nel governo dell'Istituto e supportando il Direttore Sanitario.
4. Il Dirigente SATeR propone progetti di sperimentazione e ricerca inerenti modelli di operatività professionale coerenti con gli obiettivi dell'Istituto.

ARTICOLO 12

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico e vi partecipa di diritto il Direttore Sanitario. In analogia a quanto stabilito nello schema tipo del regolamento di funzionamento degli IRCCS allegato all'atto di intesa della Conferenza Permanente per i rapporti Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° luglio 2004 n. 2037, il Comitato Tecnico Scientifico è inoltre composto da altri otto membri scelti dal Comitato di Indirizzo e Verifica in numero di: quattro tra i responsabili di Unità Operativa, o di Linea o Programma di ricerca; uno tra il personale medico dirigente; uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali; due tra esperti di comprovata esperienza professionale nelle scienze neurologiche esterni all'Azienda USL di Bologna.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico è informato dal Direttore Scientifico sull'attività dell'Istituto anche relativamente alle scelte strategiche del Consiglio di Indirizzo e Verifica e della Direzione Generale dell'Istituto.
4. Formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca, nonché in via preliminare su singole iniziative di carattere scientifico. Il parere è richiesto ogni qualvolta vengano previste attività scientifiche che coinvolgano strutture o personale dell'Istituto (organizzazione di convegni, progetti di ricerca interni ed esterni, accettazione di ricerche commissionate, ecc).
5. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime parere vincolante sulla valenza scientifica e sull'aderenza alla missione dell'Istituto di ogni progetto di ricerca.

ARTICOLO 13

Il Comitato Etico

1. L'Istituto si avvale del Comitato Etico indipendente dell'Azienda USL di Bologna.

ARTICOLO 14

Il Nucleo di Valutazione

1. L'Istituto si avvale del Nucleo di Valutazione dell'Azienda USL di Bologna.
2. Il Nucleo di Valutazione dell'Azienda USL di Bologna svolge le funzioni previste del D.Lgs 286 del 30 luglio 1999 anche per l'Istituto, supportando l'operato del Direttore Operativo per quanto concerne la valutazione e verifica dei risultati di gestione, di quelli complessivi e di quelli specifici relativi alle risorse umane assegnate.

ARTICOLO 15

Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale dell'Istituto, in conformità a quanto previsto dagli artt.12 e 13 della Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, è il medesimo dell'Azienda USL ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, uno designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ed uno designato dal Ministero competente.
2. Il Collegio Sindacale dell'Azienda USL, oltre a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità amministrativa dell'Azienda USL di Bologna, esercita tali funzioni anche sull'attività amministrativa dell'Istituto.

ARTICOLO 16

Aspetti giuridici, economici e rapporti con l'Azienda USL di Bologna

1. I rapporti giuridici ed economici con l'Azienda USL di Bologna sono definiti negli articoli 1, 17 e 18 del presente statuto. All'Istituto è riconosciuta autonomia economico-finanziaria e gestionale sulle risorse complessivamente assegnate (personale, beni, servizi, investimenti) per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento degli obiettivi, nell'ambito della complessiva programmazione e gestione dell'Azienda USL di Bologna. Per l'Istituto viene creato un sistema di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, al fine di predisporre gli strumenti fondamentali quali il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 12 maggio 1994 e successive modificazioni. La rilevazione dei costi e dei ricavi diretti dell'Istituto avverrà attraverso l'individuazione di centri di costo e di ricavo specifici. L'andamento economico delle attività dell'istituto è illustrato in apposita sezione del Bilancio d'esercizio, (art. 13, Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni) con l'evidenza di un prospetto contabile ed una relazione illustrativa delle attività svolte. All'interno degli strumenti di programmazione e della rendicontazione sociale dell'Azienda USL di Bologna è prevista una specifica sezione relativa all'Istituto (art. 7, Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni). Gli scambi prestazionali fra l'Azienda USL di Bologna e l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna sono regolati in sede di negoziazione di budget.

ARTICOLO 17

Dotazione Patrimoniale

1. La dotazione patrimoniale dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna risulta così costituita:
 - a. Unità immobiliari e beni mobili appartenenti all'Azienda USL e destinati all'Istituto per il perseguimento dei propri fini istituzionali, come meglio descritti negli appositi Allegati di cui all'Atto Organizzativo. Questi beni sono indicati separatamente nel libro degli inventari dell'Azienda USL di Bologna.
 - b. Unità immobiliari e beni mobili di proprietà di altri Enti pubblici e privati conferiti attraverso appositi contratti e convenzioni, il tutto come meglio descritti negli appositi Allegati di cui all'Atto Organizzativo.
 - c. La dotazione di unità immobiliari e beni mobili potrà subire variazioni in ragione di nuove esigenze correlate agli obiettivi dell'Istituto.

ARTICOLO 18

Personale

1. L'Istituto dispone di:
 - a. personale assegnato dall'Azienda USL di Bologna;
 - b. personale per l'attività integrata acquisito attraverso specifiche convenzioni stipulate con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna o altri Enti.
 - c. personale acquisito con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

Il personale che entra a far parte dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna al momento della sua costituzione è elencato negli appositi Allegati di cui all'Atto Organizzativo.
2. L'attuale dotazione organica potrà subire variazioni in ragione di nuove esigenze correlate al conseguimento degli obiettivi dell'Istituto.
3. All'Istituto spetta la gestione diretta del personale assegnato, con facoltà di definire criteri specifici di valorizzazione delle professionalità per meglio perseguire le proprie finalità, mediante previsione di specifiche sezioni all'interno degli accordi sindacali aziendali.
4. Avendo l'Istituto caratterizzazione scientifica, tutto il personale deve essere coinvolto e disponibile per l'attività di ricerca.
5. L'Istituto incentiva l'integrazione e lo sviluppo della ricerca, anche attraverso apposite forme di remunerazione per le attività svolte nell'ambito di specifici progetti.
6. L'Istituto dispone di appositi fondi incentivanti ricompresi nei fondi aziendali previsti dai CCNLL e di specifici fondi per l'incentivazione del personale universitario convenzionato.

ARTICOLO 19

Attribuzione incarichi dirigenziali di struttura

1. L'incarico di Direttore di Struttura Complessa del ruolo sanitario è conferito dal Direttore Generale nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 art 15/ter del D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato ed integrato, dal D.Lgs n. 229 del 19 giugno 1999, dal

D.Lgs n. 288 del 16 ottobre 2003 e successive modifiche, dalla Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004, e dalla Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, articolo 13. Nel caso della struttura complessa di Direzione Sanitaria, in considerazione delle responsabilità sanitarie ed igienico-organizzative, la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, è presieduta dal Direttore Sanitario aziendale.

2. L'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'area amministrativa è conferito dal Direttore Generale, sentito il parere del Direttore Operativo e del Direttore Scientifico dell'Istituto, ai dirigenti dell'Azienda USL ovvero ad altri aventi titolo in base ai seguenti requisiti:
 - a. esperienza professionale dirigenziale non inferiore ai cinque anni;
 - b. curriculum professionale e formativo;
 - c. positivo superamento delle verifiche di cui al contratto nazionale.
3. L'incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice di Istituto con funzioni a prevalente interesse di ricerca è conferito, su proposta del Direttore Scientifico, dal Direttore Operativo, nel rispetto dei requisiti richiesti da norme di legge e contrattuali.
4. L'incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice di Istituto con funzioni a prevalente interesse assistenziale è conferito, su proposta del Direttore Sanitario, dal Direttore Operativo di concerto con il Direttore Scientifico, nel rispetto dei requisiti richiesti da norme di legge e contrattuali.
5. L'incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice è conferito, su proposta del Direttore di Struttura Complessa di afferenza, dal Direttore Operativo di concerto con il Direttore Scientifico, nel rispetto dei requisiti richiesti da norme di legge e contrattuali.
6. Nell'ambito della stretta collaborazione esistente tra l'Istituto e le altre strutture dell'Azienda USL di Bologna, è possibile che il Direttore Generale proponga al personale assegnato all'Istituto incarichi professionali a valenza aziendale aggiuntivi. La compatibilità dell'incarico a valenza aziendale con gli altri incarichi professionali svolti per l'Istituto saranno oggetto di valutazione preliminare da parte dell'Ufficio di Direzione dell'Istituto.

ARTICOLO 20

Attribuzione incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali sono attribuiti dal Direttore Operativo di concerto con il Direttore Scientifico.
2. Gli incarichi professionali sono distinti in:
 - a. Incarico di Responsabile di Programma di Ricerca o di Linea di Ricerca, attribuito ad un Dirigente con particolari competenze in ambito scientifico, documentate da curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dall'esperienza in gestione di programmi di ricerca nazionali ed internazionali.
 - b. Incarico di Coordinatore di Centro di Riferimento Specialistico, attribuito ad un Dirigente con particolare competenza clinico - scientifica professionale documentata da idoneo curriculum.
 - c. Incarico dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione, attribuito ad un Dirigente in possesso di elevate competenze tecnico-specialistiche per prestazioni quali - quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l'Istituto e documentate da idoneo curriculum nel settore.
 - d. Incarico dirigenziale di natura professionale, attribuito ad un Dirigente con competenza specialistico - funzionale nella disciplina di appartenenza.

- e. Incarico dirigenziale di natura professionale, attribuito al Dirigente neo assunto al superamento del periodo di prova e fino alla maturazione di un'anzianità di servizio di cinque anni.
3. Relativamente alla valorizzazione degli incarichi professionali, il Direttore Operativo di concerto con il Direttore Scientifico e sentito il parere dell'Ufficio di Direzione dell'Istituto, adotta i provvedimenti conseguenti, nell'ambito di specifici fondi ad esso destinati.

ARTICOLO 21

Bilancio

1. L'Istituto è dotato di un proprio sistema di contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda USL di Bologna, al fine di predisporre gli strumenti fondamentali quali il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 12 maggio 1994. La rilevazione dei costi e dei ricavi diretti dell'Istituto avviene attraverso l'individuazione di centri di costo e di ricavo specifici. All'Istituto è riconosciuta autonomia economico-finanziaria e gestionale sulle complessive risorse assegnate (personale, beni, servizi, investimenti) per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento degli obiettivi, nell'ambito della complessiva programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Azienda USL di Bologna.
2. Al fine della costruzione del Bilancio complessivo si considerano alcune voci integrative:
 - a. sul versante dei ricavi è considerata la valorizzazione della produzione di degenza e specialistica fornita dall'Istituto alle altre strutture dell'Azienda;
 - b. sul versante dei costi, è considerata la quota parte dei costi generali e comuni sostenuti dall'Azienda e destinati all'attività dell'Istituto, da determinarsi attraverso l'utilizzo di parametri idonei a misurare in modo accurato il consumo effettivo dei servizi di supporto. Infine è valorizzato il consumo di prestazioni intermedie necessarie per produrre i servizi e le attività.
3. L'andamento economico dell'attività dell'Istituto è illustrato in apposita sezione del Bilancio di esercizio, (art. 13, Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni) con l'evidenza di un prospetto contabile ed una relazione illustrativa delle attività svolte, nonché di una specifica sezione all'interno degli strumenti di programmazione (art.7 Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni) e della rendicontazione sociale dell'Azienda.

ARTICOLO 22

Norme finali e di rinvio

1. Il Direttore Generale adotta, per l'applicazione puntuale dei principi del presente Statuto, apposito Atto organizzativo entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto stesso.
2. Nella prima applicazione del presente Statuto non si applica quanto previsto all'Art. 4, punto 3.a.
3. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa nazionale e regionale, nonché le disposizioni dell'Atto Aziendale dell'Azienda USL di Bologna.